

Clasole delle Gabelle
della Città di Ventimiglia

Inoltre il Politico, ed Economico
della D.^a Città di N. Nimiglia

Gabella pannorum clausulata et reformata
meta anno 1842. die 13. Aprilij

Interritus Gabelle pannorum de colore ven-
ditur in hunc modum videlicet a Kalendis
Maij orto Sole, usque ad alias Kalendas Maij
orto Sole tunc proximo ventura.

Primeramente che ogni Mercadante e qualivisa
persona di Nimiglia e distretto sia obbligato pa-
gare la gabella di detti panni a cinque per cento
e lo conto di esso panno accatato alle fiere e
altri luoghi compreso ogni spesa quella sarà così
condotta qui in Nimiglia o diretto, e che possa
esser astretti a giuramento di quantto presso le
verranno detti panni condotti fatto ogni spesa e
in caso di frode incomino alla pena di uno dodici

Item che se porteranno pepe che non siano ivi
che il Gabellato li possa astingere a farle misu-
rare sotto pena di uno dodici

Item che si intende in detta gabella esser obligati
a pagare le berrette d'ogni sorte e caviglietti d'
ogni altra sorte, Vaja, Scotti, Faxe, Blevati, Crisp
et ogni velotti, Taffetali, et ogni Drago di setta
d'ogni sorte, eccetto le tele, che si fanno sopra
il territorio, e quelle del territorio non siano obligate

pagare detta gabella eccetto se fossero estratte
et in detto caso siano obligati a pagare cinque
cento eccetto se fossero mandate per tingere per uso
proprio non siano obligati pagare detta gabella.

Item Che se fossero alcuna persona distrituale,
che vendesse tela fabricata nel territorio di Joraggi-
ni siano obligati a denunciare al Gabellotto in-
continente, altrimenti sotto pena di pagare lui
detta gabella.

Item Che nessuno possa mettere di detti panni
qualivoglia sorte et altre cose spettanti a detta
gabella in casa che prima non chiami il Gabel-
loto e faccia d'oggi cosa notitia a detto Gabellotto
otto peno d'uno dodici il quale Gabellotto sia
tenuto incontinenti andare a tal effetto e porre
ogni mese al Gabellotto andar a vedere se in
Buttega trova alcuna cosa che non sia bollata
et in tal caso incorra tal cosa non bollata alla
pena d'uno dodici di quanto li aspettava per
sua gabella e se il Gabellotto sara domandato con
istempo di alcuni di dette cose e non li andasse
incontinenti siano tali persone dalle pena di detti
bolli esenti possa poi bollare a suo piacere.

Item Che all'ultimo di detta gabella se tali
persone che avessero ingabellato e li restarono

d'essi alcuna parte s'intendano dover esser
detta robbe o merci obligate al Gabellotto nuovo
e detto Gabellotto di vecchio sia obligato restituire
quello avesso avuto d'essi robbe e merci restau-
re quella rata voranno.

Item che il Gabellotto possa a belli del Funito
farsi pagare la gabella in Kalende di Jnari
ogni anno.

Item se accidera che altre persone Mercanti
Mercadanti che siano fuori del Distretto di
Vintimiglia siano obligati a pagare la gabella
di quanto venderanno di tutte le sopra-
tate a detta gabella, alla ragione di cinque per
cento e non vendendo non siano obligati, eccetto per
quella parte venderanno.

Gabella Trigeni Vini

Introducy gabelle Trigeni vini venditur in hunc
modum videlicet a Kalendis Maij octo solo
usque ad alias Kalendas Maij proxime venturi
usque ad illam horam --

Videlicet quod quilibet persona cuiuscumque
conditionis existat que vendiderit vinum ad minus
in Civitate Vintimilij vel in Districte vendere de-
bet dictum vinum ad mensuram Trigeni ordinari.

et solvat et solvere teneatur dicto Comiti
 vel ejus Emptori trecentum, scilicet Decimam partem
 introitus totius vini, quod ut supra ad minutum
 vendiderit quod Trecentum solvatur incontinenti
 dicto dicto vino.

Et quod dictus Emptor compelleri possit quocumque
 vendente vinum ad minutum ad jurandum de
 non committendo fraudem in dicta gabella cui
 juramento si juraverit credatur et stetum.

Et si aliquis venditor vini aut vendi faciens vinum
 ad minutum non vellet dictum Trecentum vini
 venditi vel quod vendere voluerit solvere emptori vel
 Comitati dicti introitus, possit et valeat emptor
 dicti introitus percontari facere per Civitatem Im-
 munitatis et Districtum quod aliquis non debeat de
 dicto vino et supra vendendo emere, et habere sub
 pena solidorum quinque monetis curvettis acce-
 ptam a quocumque emente ex ipso vino contra
 formam tractatus presentis introitus pro quolibet
 vice, quo ex ipso vino ement, sales si talis ven-
 ditor cautum fuerit emptorem dicti introitus de-
 duendo gabellam predictam.

teneatur quilibet Tabernarius et Tabernaria Al-
 bergator et Albergatrix ponere illud vinum quod
 vendit et habebit pro suo bibere separatim ab illo vino
 quod vendit, vel vendi faciet in ejus taberna, domo vel

vel hospitio et dicere et ostendere teneatur
 ad oculum Emptoris Gabellae quantum vinum
 fuerit illud quod tenebit ex parte pro suo bibere
 et familiae suae, et a quo ipsum vinum emerit
 et de illo quod Albergator vel Albergatrix Taber-
 narius vel Tabernaria dederit vendiderit vel tradide-
 rit ad bibendum in dicti Tabernae, domo vel Hospi-
 tio quibusvis personis solvere teneatur supra dictam
 gabellam dicto Emptori dicti introitus, sub pena
 solvendi de uno duodecim applicanda Emptori dicti
 introitus.

1514. die 12. Aprilis

Declaratum fuit per nos Officiales electos ad
 faciendum venio gabellas et alia faciendum pro
 ut nobis videm fuerit pro civitate nax et que
 nos ad quas omni die efficiuntur per vendente
 vinum ad minutum cum Gabellae, quod qui
 vendiderit vinum ad minutum solvere teneatur
 Emptori dicti introitus solvere habet pro unaque
 et pro metreta vini pro pinta et triginta grossi
 octo et non ultra petere possit sub pena supra
 dicta descripta.

Ancora si è fatto adito sopra d. gabella del Trecento
 del vino che chi venderà vino a nessuno Osteria
 o sia Tabernario overo persona che vendea a minu-
 ta teneas a denunciare al Gabellotto della d. gab-
 ella infra giorni tre da poi che lo averà venduto, et

una di soldi dodici per mezzola applicata dicto
 impatori.
 Ancoia che chi vorrà vendere vino in grosso cioè un
 biambe un quartuccio o sia mezzola volendo pigliare
 vive dare a pinta, o pinte o sia boccale non lo
 possa fare senza licenza del Gabellotto o sia delli
 Sindici della Città sotto pena d'un fiorino per mezzola
 applicata la metà alla Communita e l'altra al
 Gabellotto come in d. Trattato di d. Gabella si
 contiene.

Che lo Gabellotto sia creduto per suo giuramento volendo
 che non abbia loro se non appare prima alcun fraude
 o sia piccolo o sia grosso e ritrovato d. fraude che
 non sia creduto se prima non dà pegno o sicurezza
 buona di quello dimanderà, et in questo lo suo giura-
 mento sia creduto.

1542. die 13. Aprilis.

Noi Gio: Gibello q. Antio Stefano Berretto q.
 Pietro e Datto Galvani q. Bernardo eletti e
 deputati alla riformazione delle gabelle per il
 Consiglio e Sindici di Vintimiglia come appare
 nell'atti del M. Gio: de' Lamajrono scri-
 vano moderno della Corte di Vintimiglia al quale
 si abbia debita relazione e visto oggi detta Ga-
 bella in presenza del M. M. Gio: Cristiano de
 Franchi moderno Capitano della presente Città
 di Vintimiglia e distretto per il M. Ufficio di S.
 Giorgio dell' Ecc. Dep. di Genova avemmo riform.

riformato e clausolato d. gabella, come di sotto
 si contiene.

Item che ogni uno che venderà vino a minuto
 sia obligato a pagare un fiorino per mezzola.

Item che non sia alcun Tavernario o Vendente vino
 a minuto, che possa mettere vino in casa che
 incostantemente sia obligato a denunciare avanti
 a d. Gabellotto ed a poi tirato lo averà, sia anco
 obligato a denunciare questa qualità infra ore
 24. sotto pena d'un dodici.

Item che chi venderà vino a di Tavernari siano
 obligati cioè quelli della Terra notificarlo infra
 ore 24. a d. Gabellotto, e quelli della Villa infra
 due giorni sotto pena de grossi sei per ogni mezzola
 applicati a d. Gabellotto.

Item che non sia cittadino alcuno che possi a
 pinta, o pinte, ne a boccale prestar, ne dar ve
 vendere eccetto a biambe senza licenza del Gabellotto
 sotto pena d'un fiorino per mezzola applicata a d.
 Gabellotto e sia creduto con giuramento a d. Gabellotto
 che sia lecito al Gabellotto sempre che vorrà reger
 li vini a coloro vendono a minuto lo possi fare.

Item che ogni uno che voglia vendere vino a mi-
 nuto denunciando e pagando la gabella come sopra
 lo possa fare.



LIBRERIA ANTIQUARIA

Scemi Signi

Con sua esposizione del 10. del prossimo trascorso
Mese Genajo in adempimento delli ordini de
V. V. S. S. Ser. me emanati li 23. Giugno del ca-
duto anno sotto supplica d'alcuni Particolari
della Città di Ventimiglia si diede l'onore al
Suo Magistrate sopra gli affari della Comunità
de V. V. S. S. Ser. me commissionato di far loro presente
che essendon anche col mezzo di particolari Depu-
tatione internate per indagare la vera causa de
continui disordini e reclami che tutto giorno s'an-
davano facendo avea ciò riconosciuto provenir dall'
mancanza de Capitoli che si commetteva da
que Comunisti ed in conseguenza avea appreso
in gran parte vendica la supplica di d. Partic-
lari e perciò era in stato di dare diversi ordini o
provvedimenti: ma avendo considerato che i Capitoli
di d. Comunità oltre l'esser voluminosi in
gran parte variavano dell'ultimo regolamento
fatto V. V. S. S. Ser. me al giorno de 12. 7bre 1756.
aveva stimato proprio far compilare i d. Capitoli
ed unire il nuovo regolamento di V. V. S. S. Ser. me
sotto ognuno de rispettivi Capitoli acciò potessero
averli più facilmente sotto degli occhi con aggiun-
gervi ancora qualche particolarità e maggior
chiarezza, e spiegazione de medesimi ad effetto non
potevano

potessero in alcun tempo allegarne ignoranza
che in d. maniera apprenderà il Mag. E. me che
da qui innanzi sarebbe stato posto fine ad'ogni
controversia, ne si sarebbe in avvenire più stat
luogo a reclami tanto più se V. V. S. S. Ser. me
vi aggiungeranno che chi vorrà reclamare con
d. Comunità debba rifondere le spese in caso che
non giustificasse l'esposto o sia reclamo a giudicio
di V. V. S. S. Ser. me o di d. L. mo Magistrate
Che nell'approvazione di d. Capitoli ne termini di
sopra riferiti stimerà pure accertato il Mag. E. me
si potesse da V. V. S. S. Ser. me derogare o cautel-
a qualunque ordine e decreto che potesse ostare
in contrario, e sud. decretare che de medesimi se
ne debba da esso L. mo Magist. trasmettere Copie
autentiche alla d. Comunità o sia a suoi rappre-
sentanti affinche in conformità di essi doveper
in avvenire eseguirsi. Sulle d. esposizioni hanno
V. V. S. S. Ser. me trovati annessi a d. sua esposizione
la compilazione de Capitoli e regolamento in esse
enonciati, che perciò si mandò a V. V. S. S. Ser. me
con segnare ad un tempo se d. Capitoli e regola-
mento siano uniformi al già deliberato da V. V.
S. S. Ser. me

In ubbidienza dunque de venerati comandi di
V. V. S. S. Ser. me si dà l'onore al L. mo Mag. E. me di
rimettere Copie de sud. Capitoli che formano tutto

il regolamento di quella Comunità assicurandolo nel
tempo stesso che nell'aver distribuite le rispettive de-
liberazioni di V. V. S. S. Sermo da 14. 7. ore 1756.
otto li rispettivi titoli e Capitoli ha avuto in vista
di renderli uniformi alle deliberazioni sud. e ha
stimato necessario aggiungere quelli altri che V. V.
S. S. Sermo ritroveranno delineati e render più esatto
il sud. regolamento e per andare al riparo dell'ul-
teriori disordini e trasgressioni che possono seguir
in appresso. In sostanza e persuaso il Bono Maggi-
stro che possono V. V. S. S. Sermo ravisarsi nel sud. re-
golamento quel modo, e castella che possa assie-
curare in avvenire la buona amministrazione
di quella Comunità.

Attestata per il maggior ossequio le superiori
deliberazioni di V. V. S. S. Sermo e sottomettendogli
Et ita referri Decretum Sermo Senatus et Notum
Bonomum Magistrum Communitatum ad Calcillos
absentibus et Annis D. Cajetano Saporiti, et Angelo
Assidenti reliquis Collegij hac die 15. Martij 1759

C. Domen. Sagali
Cancell.

Capitoli et il Politico Economico della M.^a
Comunità di Ventimiglia

Il M.^o Parlamento unito col M.^o Consiglio
in pieno ne formerà per ogni Quartiere, cioè S.
Oliveto, Campo e Borgo tanti bussoli distinti que-
sone li Magistrati della d.^a Comunità cioè Consi-
glio, Parlamento Sindaci, Officiali dello Spedale
Censori e Magt. delle Erage e non potrà essere
proposto ne abilitato per d.^a Bussoli chi sarà mi-
nore d'anni 20: non possederà del suo in stabili
o possessioni lire mille e ne meno chi fosse sotto
la potestà del Padre se non in caso che il Padre pos-
seda lire due mille di proprio in effetti come
1.^o sopra. Nelli bussoli però de' Sindaci non potrà
essere abilitato chi non possederà di proprio in
stabili lire due mille sapia leggere e scrivere
sia maggiore d'anni 25: e fuori della Patria
potrà nel formare poi li restanti bussoli
o altri cenche, o Magistrati sopra non irridicati
si vedeva il M.^o Parlamento come in appresso.
2.^o Per li Anni di Consiglio dovrà formarli altri bus-
soli di tutti li soggetti più capaci et idonei della
d.^a Città con estrarne uno ogni anno, al quale
giusto non potrà essere abilitato chi sarà minore
d'anni 30: e non possederà di proprio in stabili
lire due mille, quel bussolo dovrà di due, in due
anni rinnovarsi di esse bussoli e li quali

proprietà, perche' almeno le qualità di so-
pra espresse, siccome riporre in esso quelli che
fussero già stati estratti a giudizio però del M.
Parlamento come sopra quando che riportino due
terze parti di voti favorevoli con la vacanza d.
un anno.

Per li Cassieri Ordin. e Straord. formerà il
M.
Parlamento due rispettivi Bussoli, a quali
non potrà essere abilitato chi non possida di
proprio in stabili lire sei mille sarà minore
d'anni 25. e sotto la condotta del Ladro.

Per l' Ufficio dell' Abondanza dovrà formarli
dal M.
Parlamento un Bussolo di soggetti
più capaci et idonej della Città, e che possidano
in effetti di proprio almeno lire cinque mille.

Per rendere più ampio il numero de' soggetti ca-
paci ad essere imbussolati et ad esercitare le
rispettive cariche nelle M.
Comunità, si
proibisce ad ognuno di menarsi di Decreti di esen-
zione del Senato Ser.
e di patenti da Officiale
dell' Ecc.
Mag.
di Genova stati già annullati
dal S.
Senato nell' anno 1756: 14: 767.
e si dichiara che qualunque Decreto di esenzion,
o patenti d' Officiale, che venissero accordate non
passano in alcun modo...

cariche Comunali

60 Non potrà essere in elego in alcun de' tre B.
soli chi non avrà riportato dal M.
Parlamento
due terze parti di voti favorevoli; i quali non
potranno negarsi a chi averà la qualità pre-
scritta sarà di buoni costumi, e non sarà dichia-
rato discoloro dal M.
Capitano.

70 Formati tutti i bussoli nelle maniere prescritte
dovrà il M.
Parlamento unito C. sopra nel
fine di Xbre d' ogni anno fare l' estrazione
de' nuovi Officiali ad effetto che il pri.
Cennajo
debba ognuno subentrare all' esercizio di quella
cariche che gli sarà toccata. prima però di
fare l' estrazione de' nuovi Officiali dovranno ri-
conoscere alle presen.
del M.
Cap.
del M.
Parl.
per tempore e Cancelliere di rispettivi bus-
soli, e vedere se fusero stati alterati o dimiuenti
confrontandoli con li descritti nel libro del Cancell.
liero, e quando vi fusero alterazione o diminuzione
dovrà correggersi prima di fare l' estrazione sotto
pena in caso d' inosservanza della nullità di tale
estrazione.

Ordine da tenersi nell' Estrazione delli rispettivi
Officiali

80 In primo luogo si farà l' estrazione del Pri.
Cennajo

Consiglio del Bispolo già stabilito per questa carica in cui si continuerà per un anno.

Secondo delli bispoli destinati per li Sindaci si farà per la prima volta l'estrazione di tre soggetti cioè uno per ogni quartiere da durare in tal posto per un anno quale terminato si dovranno estrarre in avvenire ogni anno due soli soggetti dovendo il tempo ricorsi con estrazione a sorte delli tre d. soggetti che devono terminare la carica affinché resti in d. Magt. de Sindaci un soggetto già pratico per istruzioni de nuovi.

Dichiarando che chi sarà una volta confermato dalla sorte per il secondo anno in d. carica non potrà più essere confermato nel terzo, bensì dovrà cadere tale conferma da farsi per estrazione in uno delli due ultimamente estratti. avvertendo altresì che dal quartiere ove sarà seguita la d. conferma del terzo soggetto non potrà estrarsi per quell'anno altri soggetti in Sindaco dovranno bensì estrarsi gli altri due Sindaci dagli altri due quartieri e così si continuerà successivamente con tal regola che dovrà anche praticarsi nelli altri Magistrati di d. Comunità composti di tre soggetti cioè Censori ufficiali della Spedale e Magistrato delle Grazie eccettuato l'Officio dell'Abbondanza il quale non avendo bispoli di ogni quartiere...

regolarmente come si dirà in appresso al no 7.

10. Terzo de bispoli Consiglieri si dovranno estrarre otto soggetti, cioè due di quel quartiere ove sarà il primo stato estratto, e tre per ogni uno delli altri due quartieri, li quali uniti alli tre M. M. Sindaci già stati estratti formeranno il M. Consiglio in no di dodici soggetti il quale col consenso di nove voti favorevoli avrà tutta l'autorità di trattare, proporre, deliberare in tutti l'interessi ed occorrenze delle d. M. Comunità. Eccettuati li casi d'obbligazioni, alienazioni, ed imposizioni di nuove gabelle che spettano al Parlamento, come si dirà in appresso.

11. Quarto de bispoli de Parlamentari si farà l'estrazione di dodici persone, cioè quattro per ogni quartiere li quali uniti al d. M. Consiglio formeranno il M. Gen. Parlamento in no di 24. soggetti, che dovranno convocarsi per la formazione e riempimento de sud. bispoli per l'estrazione delli tutti li Officiali, e nelli casi d'obbligazioni da contrarsi, ed alienazioni d'effetti della d. Comunità ed imposizioni di nuove gabelle, e casi simili.

12. Quinto de bispoli de Cassieri Ordinari, e Straordinari si dovranno estrarre due Cassieri cioè uno per ogni bispolo, li quali dovranno avere incumbenza che si dirà in appresso al Cap. 4. e sequenti dell'...

Economico affinché restino separate le spese ordinarie dalle straordinarie.

Sesto de bussoli de Caspi si farà l'Elezione di tre Soggetti, i quali avranno l'incarico e facoltà che si diranno in appresso al d.º de Caspi.

Settimo dal bussolo dell'Ufficio dell'Abbondanza dovranno estrarsi per la prima volta tre Soggetti da durare in tal posto per un anno, quale passato si dovranno in appresso estrarsi ogni anno due soli Soggetti dovendo il terzo ricavarli con estrazione e sorte dalli tre di Soggetti che devono terminare le loro cariche, affinché resti in d.º Mag.º un Soggetto più pratico per istruzione de nuovi avvertendo che chi sarà una volta confermato dalla sorte per il secondo anno in questa carica, non potrà più essere confermato nel terzo dovrà bensì cadere tale conferma da farsi per estrazione in uno de' due ultimamente estratti e saranno loro appoggiate le incombenze che si diranno in appresso al sito dell'Ufficio dell'Abbondanza.

Ottavo da bussoli della Spedale si dovranno estrarre tre Soggetti con le incombenze che si diranno in appresso al d.º delli Officiali della Spedale.

Nono dal bussolo del Mag.º delle Liraje si farà parimente l'estrazione di tre Soggetti, li quali

avranno la cura degli effetti d'esecuzione e ordini che si diranno in appresso al Cap.º del Mag.º delle Liraje.

17.º Decimo finalmente si verrà all'Elezione de' pubblici Stimatori della Casella e delle Broche delli Curatori gentili e de' Giovani di Corte, e resteranno eletti quelli, quali riportarono dal M.º Parlamento due terzi parti di voti favorevoli.

18.º Le d.º estrazioni come sopra dovranno principiarli prima delli bussoli dell'Olietto con avvertendo che chi sarà estratto per un Ufficio, o Mag.º non possa restar eletto con altra estrazione da un altro, ma bensì dovrà ripetersi nel bussolo a riserva del Cassiere Ordinario il quale potrà esercitare qualunque altro ufficio di d.º Com.º.º fuori quello di Sindaco.

L'esser di Consiglio, o Parlamento non dovrà ostare all'esercizio di altro pubblico impiego, supposto sempre la loro d.º Cecezione nel Cassier Ordinario.

19.º Se nel M.º Parlamento o Consiglio, come in tutti li altri Magistrati della Com.º.º niuno escluso fosse estratti per il medesimo Ufficio due Cariche in primo grado di consanguinità debba il primo estratto restar Eletto, e ripetersi l'altro nel bussolo et in suo luogo venire all'estrazione d'altro Soggetto.

20.º Chi sarà stato di Consiglio un anno non possa esse

LIBRERIA ANTIQUARIA
seguinte bensì possa restar eletto di Parlant.
siccome chi sarà stato di Parlant. un anno non
possa restarlo nell' altro seguente, bensì possa
esser di Consiglio

La cassa ove saranno riposti tutti li sud. bussoli
dovrà conservarsi nel publico Archivio e le
chiavi di essa tenersi una presso il Priore di Con-
siglio e l' altra presso il più Eccelso de
Sindaci, quelli siccome tutto non doveranno im-
pignuarsi, ne riempirsi, che prima non siano del
tutto evacuate, a riserva però che se qualcheuno
fosse esperto, o già stato estratto in altro officio,
in questo caso devono non ostante riempirsi, e
riguardi a Priore di Consiglio dovrà praticarsi nella
forma già presentata nel 20.º Capitolo

Prima di venire all' estrazione de nuovi Officiali,
che devono subentrare all' esercizio e governo del
prossimo e venturo anno 1760. si formeranno di
nuovo nel Parlant. tutti li bussoli nella maniera
presentata, e riguardo alli Mag.º composti di tre
Soggetti dovranno per 3.º anni estrarsi da 3.º bus-
soli tutti tre i quali eserciteranno la loro carica
per tutto 3.º anno 1760. dovendosi nelli anni successivi
osservare quello che già si è ordinato al Cap.º 9.º

Il Cancelliere delle Comunità dovrà essere

Eletto dal M.º Parlant. con riportare due terzi
parti di voti favorevoli e non potrà durare in
questa carica più d'anni tre, potrà però doman-
dare la conferma di tre in tre anni ma solamente
in caso che non vi fosse nella Città altro Not.º locale.

24. Il Cancelliere Rationale dovrà anche esso essere
Eletto dal M.º Parlant. con riportare due terzi parti
di voti favorevoli e non potrà durare in questa
carica più di tre anni, potrà dimandare però la
conferma di tre, in tre anni, ma solamente nel
caso che non vi fosse altro Soggetto abile, che volga
applicarsi a questo posto.

25. Sarà in carico del Cancell.º ogni anno nella prima
adunanza del nuovo Parlant. e Consiglio di leggere
ad alta e chiara voce tutti li precedenti Cap.º,
ad effetto che possa invariabilmente osservarsi il con-
tento in essi con fare di tal letterario atto publico,
e sotto pena della perdita del salario da applicarsi
come si dirà in appresso e con dare a tutti il giuro-
mento di fare l' utile e tralasciare l' inutile di
3.º Comunità rimossa dall' animi loro qualunque
proprio utile, amore et odio.

26. Sarà altresì obbligo di esso Cancell.º tenere con libro
in cui doveran esser notati li nomi di tutti li
rispettivi Sindacellanti fatto per il M.º Parlant.
e M.º Consiglio, quanto per tutti li altri Magistrati
e similmente l'occasione che occurrano seguendo

Li Sindaci per tempo dovranno formare li
Censoli & li Estrattori della medesima ne rispettivi
Quartieri e Suborbi delli quali indispensabilmente
ogni anno dovranno estrarsi alla presenza del
M^o Cap^o e Cancell^o tanti Soggetti quanto sono
li Quartieri e Suborbi S^o e ad essi spetterà a
tempi debiti pagare quelle somme che loro saran
no state destinate ad exigere e scosse o non scosse
si dichiara ancora che li Sindaci S^o debbano
avere la direzione delle Lubache Scuole —

Almeno una volta il mese debbano li M^o Sindaci
far chiamare il M^o Consiglio & trattare d'affari
della M^o Comunità e provvedere ancora a quelle
mancanze tutte che potessero commettersi delli
Magi e Deputati di essa —

Il M^o Parlamento, e M^o Consiglio non potrà
deliberare cosa alcuna che non in concessione li
tre quarti de voti favorevoli, ed altrimenti fatto
voti nella et incenso il Cancell^o che pubblicasse
tal posta passata nella partita del salario da ap-
plicarsi come si dirà in appresso.

Si eccettuano però li casi indicati nelli presenti Capitoli
ne quali sono ordinate due terzi parti di voti favore-
voli —

Quando sarà da qualche Parlamentario o Consigliere
insinuata qualche proposizione debba il S^o Priore
far prendere le palle & modo di raccogliere li

voti & vedere se tale proposizione si debba sogget-
tare al giudizio de i ^{quasi trovandosi ab-}
bastanza favorevoli dovrà il S^o Priore proporre
la d^a Lotta in modo deliberativo —

31. Una posta del M^o Parlamento o M^o Consiglio
che sarà stata una volta riprovata possa ancora
& due volte proponersi e non restando poi appro-
vata non possa ulteriormente proponersi benchè si
variasse il senso letterale, e che poi fosse literal-
mente la medesima già proposta che prima non
passi un anno dal giorno della proposizione S^o a
voto pena a chi la proponesse di scud. d'oro tre
da applicarsi come si dirà in appresso —

32. Essendo chiamato il M^o Parlam^o o M^o Consiglio
debbono i Parlamentarij, o Consiglieri intervenire
voto pena di scud. uno da lire quattro da applicarsi
un terz al M^o Cap^o un terz alla d^a Com-
unità, e l'altro terz alla Spedale di S^o Città e purchè
si possa procedere alla incossione della d^a pena,
e di tutte le altre che sono imposte ne presenti
Capitoli contro di chi non intervenisse alla d^a pub-
licazione, e non eseguisse li ordini presentati sarà
perciò obbligo del Cancell^o della Com^o dare
in lista li nomi di quelli ad esso mancato ad
intervenire, ed il S^o M^o Cap^o Officiale della Spedale
e Cancell^o razionale, il quale & la portione della
d^a pena, le quali spettano alla d^a M^o Comunità dovrà
immediatamente farne avvisato il Cap^o Straordinario

con darne indi al d.º Cassiere debito assegnato
 dovrà egli restar obligato pagarle scorse o non
 scorse. Circa poi la forma di considero nella
 pubblica adunanza. Et in tutti li altri Magi.
 di d.º Comunità dovrà continuarsi quell'ordine di
 distinzione sin ora praticato

34: E perchè nessuno de d.º Parlamentarij e Consiglieri
 possa ignorare il giorno in cui vi sarà pubblica
 adunanza dovranno li Curatori o sia Fragietti avvisarli
 o farli avvisati anche per mezzo de loro Domestici
 non ostante che si dia il solito segno della Campana
 che se poi alcuno di essi Consiglieri o Parlamen-
 tarj fossero infermi o assenti si possa in questo
 luogo venire alla soroga d'altro soggetto in loro
 vece con due terzi sparti di voti favorevoli, per
 chi abbiano la qualità di sopra espresse, che
 siano di quel quartiere come quello in luogo di
 chi si dovesse sorrogare con avvertire però che
 dovrà precedere la relazione giurata dell'ammo-
 nitore, il quale riferisce almeno aver inteso da
 Domestici essere assente o infermo quello per cui
 si soroga e se vi fosse una scusa effimera, e
 con incognito facesse riferire esser esente o in-
 fermo quando infatti nol fosse incoer questi ne
 spiegarne meno nelle pene. Dichiarando che se
 nel quartiere di chi manasse non vi fosse soggetto
 da potersi sostituire et sopra v.º la cognizione che
 ne avesse il M.º Parl.º e Consiglio o pure

essendovene non fosse approvato, e non aver la
 qualità prescritta, in tal caso si possa nominare
 per d.º soroga soggetto d'altro quartiere

34: Oltre li d.º due casi di assenza o infermità si possa
 ancora sorrogare per quelli Consiglieri o Parlamentarij
 li quali da qualche altro adotto legitimo motivo
 fossero impediti da dichiararsi però, se il d.º impedimento
 sia legitimo e no col maggior no di voti favorevoli
 e in caso che non fosse dichiarato per legitimo im-
 pedimento allegato dovrà il Cancell.º dar la lista
 come sopra rispettivamente applicata la pena.

35: Se qualcheuno de d.º Consiglieri o Parlamentarij
 o qualche altro de Magistrati tutti di d.º Comunità
 fra li primi sei mesi morisse si dovrà venire dal
 M.º Parlamento all'estrazione d'un altro, che se
 la morte seguiva nelli altri sei mesi in questo
 caso si dovrà venire alla soroga d'un altro in sua
 vece, siccome a qualcheuno di d.º Consiglieri o Par-
 lamentarij e Magistrati tutti, come di sopra si asseri-
 tesse per questo in qualunque tempo si dovrà sor-
 rogare un altro sin al dì del ritorno, ben inteso però
 che a d.º Sorogante non vi otti la vacanza. Dichia-
 rando che tutte le soroge accennate ne d.º Capitoli
 dovranno essere fatte dal M.º Parlamento per li
 soggetti Parlamentarij o dal M.º Consiglio per li Consi-
 glieri, e per li Magistrati.

36: Quando chiamato il Parlamento o il Consiglio non

LIBRERIA ANTIQUARIA
MEDIOEVANUM

potranno li Parlamentarij, o Consiglieri per quel giorno che s'era destinato d. Parlamento o Consiglio essere personalmente detentati per quel giorno per debiti civili, sotto pena della nullità (di tale) detenzione, e incarcamento delle spese, danni, et interessi.

Il M^o Parlamento e Consiglio non potrà in avvenire fare ordini Gen^li et indeterminati di spendere, e facendosi siano nulli, et invalidi e che le spese, e pagamenti che si facessero in virtù di dⁱ ordini non si eccettino doveridosi da quei innanzi li mitarsi le somme da spendersi in ogni negozio particolare, et occorrenze di d^a M^o Comunità.

Tutti li debitori per conto di Cassa o per altro titolo della M^o Comunità non potranno durare il loro debito e sino a tanto che non abbiano presentate le Fedi del pagamento di quei debiti che avessero contratti nell' amministrazione non potranno in alcun modo coprire le cariche ne de Sindaci ne de Parlamentarij ne de Consiglieri ne di Priore ne di qualunque altro Magistrato o posto nella M^o Comunità, e dovranno fra il termine di tre mesi dal giorno della terminazione delle loro cariche aver aggrate, e firmate da Revisori i loro conti con obbligo del Cancell^o Razionale farne nota, e presentarla al M^o Parlamento e Consiglio sotto pena della perdita del Salario da applicarsi come sopra.

Economico

Il M^o Parlamento unito come sopra nel fine di Xbre eleggerà ogni anno con due terzi parti de voti favorevoli due soli Revisori, essendo stati soppressi dal Senato Sen^o nel 1756. 14. Xbre li Revisori straordinarij, li quali riconosceranno li conti e Casse di tutte le rispettive amministrazioni con riflettere esattamente se li dⁱ conti corrono et dovere, o se sono state osservate quelle formalità ne mandati et altro prescritto nelle seguenti Casse, e ciò fra giorni quaranta terminate le rispettive cariche con sottoscrivere quelle Casse, e conti che come sopra riconosceranno correre a dovere fatta da Revisori la sottoscrizione de conti di tutte le Casse de di tutti quelli che hanno amministrato, et esatto denaro per conto della M^o Comunità compresi ancora quelli che amministrano l'opera, e le casse dello Spedale Mag^o dell' Abbonanza, e Mag^o delle Lavaje, dovranno questi presentarsi al M^o Consiglio nella prima Officiatura e quando alcuno de Consiglieri o Parlamentarij volere riconoscere dovrà al Cancell^o fargliene la consegna affinché maggiormente venghino scoperte le mancanze si fossero commesse a danno della M^o Comunità, e perché li Cassieri possano invidabilmente osservare quanto loro resta prescritto ne seguenti Casse dovrà il Cancell^o Razionale inserirli volta di volta a via delle Fede che loro ogni anno consegnare.

LIBRERIA ANTIQUARIA
18

per l'esigenza delli introiti, Gabelle, et altro
di d. m. Comunità
Doveranno per ultimo presentarsi tutti li d. m.
conti firmati all' Ill. m. Magistrato delle Comunità
ad oggetto di riconoscere se l'amministrazione corre
a dovere

Da Revisioni sud. non doveranno firmarsi quelli
conti di spesa, o introito, che non segneranno spe-
cificamente e minutamente cosa, e cosa con i loro
rispettivi prepi

Un Parente in 2.º 3.º grado di consanguinità, o
affinità, e molto più nel primo grado non potrà
riconoscere i conti dell' altro, e perciò in questo
caso dovrà sorrogarsi un altro Revisione del m.
Consiglio con due terzi parti di voti favorevoli,
dovendo poi continuare il primo a rivedere i conti
de' Soggetti non Parenti

Contenti che saranno i Cassieri potranno scusarsi
delle loro cariche, ma siano obbligati accettarle,
ed esercitarle sotto pena di sud. d'oro dodici da
applicarsi come sopra al Cap. 32. del Solitico.
Saranno obbligati li d. Cassieri scosse, o non
scosse di pagare quelle partite, che loro rispettiva-
mente saranno destinate ad exigere, e per il loro res-
pettivo Onorario dovranno avere l'ordinario + 25.
et il straordinario + 15.

Al d. Cassiere Ordinario dovranno li d. m. sin-
daci assieme con li Revisioni de' conti de' quali avranno

ogni anno destinare l'esigenza di tante gabelle
quanto per l'importare delle spese distagliate
2.º la nota che da esso Cassiere sarà d. dal
Cancell. Razionale, et espresso di non pagare
altri mandati o sian polizze, fuorché quelle
in d. nota sotto pena di pagare di proprio, e
quando per mancanza di qualche famiglia, o per
qualche altro motivo il d. Cassiere non pagare
tutte le partite, che fossero descritte nella nota
sud. sia tenuto al fine della sua carica rimet-
tere l'avanzo della sua Cassa in mano del Cassiere
Straordinario, come riceverne la dovuta condotta
per poterne valere nell'aggiustamento de' suoi
conti, quale ricevuta dovrà indi il Cassiere Razio-
nale registrare a debiti di d. Cassiere Straordinario

7. Al d. Cassiere Straordinario doveranno parimente
li d. Mag. Sindaci con li Revisioni sud. destinare
l'esigenza di tutte le restanti Gabelle, ed introiti
della m. Comunità, in modo che il denaro tutto
della medesima, che avanzerà dalle spese ordinarie
distagliate come sopra non possa andare in mano
d' altri che di d. Cassiere Straordinario a riserva
dell'assegnazione di Gabelle fatte al m. Cap.º
per pagamento dell'annuo Cerco Camerale come
si dice in appresso, con obbligo al medesimo Cassiere
di pagare sinché averà denaro tutti quei man-
dati di spese straordinarie, che saranno approvati
dal m. Consiglio, e Generale Parlamento, non altri

Arretramenti sotto pena di pagare del proprio ad esclusione de mandati che saranno fatti da Meⁱ Sindaci pro tempore et la Capella di S. Secondo principale Protettore di d.^e Comunità cioè et l'oglio cera e Novene Straordinarie quali mandati dovrà pagare non abbisognando in essi approvazione alcuna atche la facoltà a d.^e Meⁱ Sindaci pro tempore già conferita dal Gen^{le} Parlamento in questo particolare purchè siano d.^e Mandati firmati dal Cancell.^e di essa Comunità.

In capo il d.^e Me^e Consiglio o General Parlamento facesse deputazioni in uno o più soggetti concernenti qualunque publico affare et a questo effetto loro deliberare qualche somma di denaro non doverà esso Cassiere Straordinario pagare alcun mandato che fosse fatto da d.^e Deputati tanti eletti quanto elligenti che prima non sia firmato dal Cancell.^e di d.^e Comunità il quale faccia fede di d.^e Deputazione sotto di esso con esprimere lo d.^e mandato sia a conto, o per compimento della somma deliberata a spendere con carico a detto Cassiere di tener registro di d.^e mandato o mandati che fossero in libro particolare, nel quale resti inscritta la d.^e Deputazione li nomi de Deputati e l'ammontare delle somme che loro fosse deliberata et in contraparte il mandato o mandati che si andassero facendo, e così inquirare che non eccedano li d.^e mandati la facoltà di spendere loro concessa come

sopra sotto pena al d.^e Cancelliere di pagare di proprio -

- 9. Che l'uno di d.^e Cassieri non possa pagare mandati che fossero pagabili dell'altro come tampoco quelli che fossero fatti fuori dell'anno delle rispettive loro Cariche, a ridarla solo se in contrario fosse ordinato da d.^e Me^e Consiglio -
- 10. Sopravvenendo al d.^e Cassiere Straordinario qualche somma di denaro al fine della sua carica, dovrà quella rimettere in mano del Cassiere suo Successore con ritirare la debita ricevuta et valermene nell'aggiustamento de suoi Conti -
- 11. Dovranno per ultimo li Meⁱ Sindaci e Revisioni Sud^{ti} in coerenza del Decreto del Ser.^{mo} Senato dell'anno 1714. li 19. Maggio assegnare ogni anno al Me^e Sig.^o Cap^o pro tempore et l'estensione dell'anno Cap^o dovuto alla Camera Ecc.^{ma} le inf.^{te} Gabelle cioè la Gabella dell'Oglio la gabella del Pane, la Gabella del vino, la Gabella del quintale, la Gabella delle carni, ed estrazione di Vettovaglii e se il reddito che si ricaverà ogni anno dalla vendita di d.^e Gabelle non fosse sufficiente per l'estinzione Sud^{ta}, dovranno essi Meⁱ Sindaci e Revisioni supplire sin all'intero pagamento con l'assegnazione di quelle altre Gabelle che meglio stimaranno per la maggior facilità di d.^e Compimento che se per il reddito di d.^e Gabelle fosse maggiore del d.^e annuo

 Cap^o d.^e d.^e Protettore d.^e d.^e d.^e d.^e

sopraordinato in nota al Cassiere Straordinario ad
effetto che il medesimo ne possa fare l'esigendo,
come delle altre partite le saranno destinate ad
esigere

Che li d. Cassieri non paghino.....
che prima sotto li mandati che le saranno pre-
sentati non gliene facci il presentatore la re-
cevuta a piedi di essi di proprio pugno o firmo
o altri, se non sapessu quello scrivere, altrimenti
quando s'intenda aver pagato, a pie di quelli
non fosse la ricevuta sud: sotto pena di pagare
quelle somme contenute in mandati che accettar-
se senz d. ricevuta

Che li d. Cassieri Straordinario, et Ordinario avendo
denaro in cassa non possano ne debano diffinire
il pagamento de mandati che loro si presentassero
sotto pena della perdita del loro rispettivo Onorario

Che li d. due Cassieri come il Cassiere dell' Abon-
danza e Magazzinieri de quali si tratterà in
appresso, e l'Officiale di Liapp, che ha l'ammini-
strazione dell' Ospedale debano fra giorni 30: ter-
minate le loro rispettive cariche aver salvati i
loro conti col pagamento del reliquato nelle mani
de Successori nelle loro rispettive cariche, e di
conti doveranno bilanciarsi cioè dalli due d. Cas-
sieri Ordinario e Straordinario avanti il R. Cancell.
Razionale, e del Cassiere del' Abondanza, Ma-
gazzinieri et Officiale Delle Stedali come sopra

avanti li Cancell. di d. rispettivi Officij ad effetto
se ne possa formare la dovuta scrittura

15. Del me. Consiglio, e Parlamento dovranno ogni
anno eleggersi due Revisori, li quali riconosceranno
li conti e le Casse di tutte le sud: amministra-
zioni con rispetto esattissimo se li d. conti corrono
a dovere e se non sono state ~~formate~~ osservate
quelle formalità ne mandati, o altro presente
nelli antecedenti Copli, e ciò fra giorni otto termi-
nate le loro rispettive cariche, con sottoscrivere
quelle Casse, e conti, che come sopra riconosceranno
correre a dovere, e dovere indi riferire il stato nelle
pre. Officium di d. Me. Consiglio, e altri di
Cassieri possono invidiabilmente osservari quanto
loro verra presentato in d. antecedenti Copli dovrà
il Cancell. Razionale inscrivere nota di essi a pie
delle Gita, che loro ogni anno consegnera per
l'esigendo dell' introito Copelle, et altro di d.
Commenti

16. Che resti proibito a chiunque siasi che fosse
debitore delle Me. Comm. di Copelle, o altro
introito da ritenersi sotto pretesto di non compensazio-
ne o altro titolo non escludendo veruno quan-
tunque anche si trattasse ereditore ne in tutto,
ne in parte di quello fosse debitore sotto pena
di proprio d' applicarsi come sopra, e di tutti i danni,
spese et interessi, che potessu risultare dall' istesso,
obbligando a tale effetto tutti li Copellotti, e debitori

di d. Me. Comunità a pagare in costanti tutti li introiti di essa nelle mani di quel Cassiere in cui saranno obligati a pagarsi, o pure al Me. Capro, e se saranno di quelle Gabelle, che come sopra sono state ad esso assegnate in pagamento dell'annuo Censo Camerale

19: Che niuno in cohenza del già stabilito in relazione del fu M. Carlo de' Franchi già commissionato del Ser. Senato possa ne debba muor liti contro la d. Comunità avanti il sig. Capro di XX miglia, ne altro Giudice che non sia delegato dal pref. Ser. Senato, altrimenti facendo resti nulli, e di niuno valore tal giudizio, ne abbia alcuna esecuzione sotto pena a trasgressori oltre la nullità di 20. per 100: e quella domandassero applicase come sopra con nunciamento del danno potesse ricevere d. Me. Comunità esclusione per li Mercenarij li quali e li loro Salarij rispettivamente possano aver ricorso dal Me. Capro pro tempore per averne il suo pagamento

20: Che il Cancell. della Me. Comunità sia obligato ogni anno tener nota in un libro di quelle partite che saranno assegnate all' usury del Cassiere Strord: et incontraparte andar notando tutti li mandati di spese straordinarie che saranno approvate dal Me. Consiglio, o Gal. Ler. lemento, e fatte da Me. Sindici e la Capella di s. Secondo come sopra, accio occorrendo che si

tratti di fare qualche spesa straordinaria si possa in una occorrenza vedere se vi sono denari in Cassio pronto e d. spese accio non essendovene possa differirsi fino a chi sopravvenglia quel contratto e la possibilita di farla quando non ritrovi di materia urgente, e di affari premurosi

19: Che il Me. Capro pro tempore debba provvedere di presta, e sommaria questija alli Cassieri ed introiti tutti di d. Me. Comunità con concedere a loro con semplice richiesta il braccio di questija e la maggior facilità dell'esigensu delle introiti come sopra

20: Rispetto alli Boschi comunali e demaniali in essi dovrà praticarsi sotto quel Me. Nome e pena presente in questa proposizione decreti e mandati

Officio della Abbondanza

Li Officiali del Magazeno dell'abbondanza dovranno la cura del Bonta, e delle publiche Strade e doveranno fra tutto il mese di Xbre far incantare publicamente e giorni tre festivi, chi vorrà attendere al Magazeno e la misura de grani, e liberato a chi offerirà miglior partito, con avvertenza particolare, che niuno potrà attendere alla d. misura de grani che prima non presenti la fede al Cancell. di d. Officio di non essere e conto alcuno debitore al medesimo, quel fede dovrà dal d. Cancell. farsi senza meroito, siccome non deliberato a chi avyso negozio de grani e tenere

LIBRERIA ANTIQUARIA

di mezzo ogni sospizione, e protesto per quel effetto
se le dovrà dare il giustamento con la vacanza d'un
anno

Che il Magaziniere debba dare due sigorta idonee
a giudicio di d. Officiali d'amministrare bene
fedelmente il suo impiego vender conto esatto di ciò
che perverrà alle mani col pagamento del reliquato
sino alla somma di lire cinque mille

Sarà obligo di d. Magaziniere dar settimana per
settimana al Cassiere nota del grano che avrà
venduto, qual Cassiere dovrà notarlo al Libro
con la valutazione del prezzo, al quale è stato venduto

Resta proibito al d. Magaziniere comprare né
in qualunque altro modo avere, né introdurre
nell'Magazino, né fuori d'esso vendere altro grano,
che quello che sarà dal Mag. giustamente conse-
gnato: come anco le sarà proibito vendere grano e
tenerlo in altri luoghi eccetto, che nel Magazino
pubblico sotto pena di lire cento per ogni volta
da applicarsi un tempo al M. Cap. un tempo allo
Spedale della Città, e l'altro tempo al medesimo Officio

Sarà anche proibito a d. Magaziniere nel tempo
del suo impiego fabricare né far fabricare pane
a vendere, né in qualunque altro modo avere intro-

paratenere sotto la d. pena de applicarsi come
sopra

6.º Sarà parimente obligato il d. Magaziniere tener
ascritta nella Libreria di d. Magazino un nota a
lettere Majuscole nella quale resti ustrato il prezzo
del grano, quale si vendeva sottoscritto di mano del
Can. e non potrà quello vendere in niuna ma-
niera sotto la pena da applicarsi come sopra

7.º Dovrà inoltre d. Magaziniere tener un libro
e incontraparte notare li nomi de Particolari del
grano che ogni anno a suo conto anderanno pren-
dendo e farlo con tale distinzione che in un occhio
si possa vedere li nomi di d. Particolari et il grano
che averanno preso accioche possino li Officiali
conoscere li Delinquenti, e Trasgressori per doverli
punire al Magaziniere di lire cinquecenta come
sopra

8.º Dovrà altrui formarsi dal M. Consiglio un Orma
o sia bussolo per li Cassieri di d. Officio nel quale do-
veranno riponere li nomi di tutti quelli soggetti che
conoscere abili, et idonei per tale carica, e che pos-
sedano del proprio lire ottomille et ogni anno
venire all'estrazione d'uno che dovrà servire per
Cassiere di quell'anno avvertendo che se fosse estratto
per Cassiere qualche d'uno già estratto per Officiali,
si dovrà riponere in d. Orma, e venire all'estrazione
d'altro soggetto, con dichiarare che tal carica di Cassiere

non potrà però scuotolo dall'esercitare qualunque
altro Ufficio di d. M^{re} Comunità

1. Che il d. Cassiere non possa in verun modo scu-
sarsi, ma sia obbligato accettare tal carica sotto
pena di scudi d'oro 25: d'applicarsi come sopra
Doveranno al d. Cassiere pervenire tutti li denari
che in qualunque modo possano spettare al d.
Ufficio dell'Abbondanza e non potrà disponersene
senza mandato in scritto e firmato almeno da
due de d. Officiali come anche dal loro Cancell.
quali mandati non doveranno essere che per occasione
de compre de grani et altro spettante al d. Ufficio;
Avvertend al d. Cassiere riportare la ricevuta di quello
a cui sarà pagabile e non sapendo quello servir
a farsi dal Cancell.

2. E perché si congedava che d. Ufficio è stato institui-
to in sovvenimento de Loveni pertanto sarà bene che
sentendosi penuria de vivini come in qualche anno
accade facciano comodi li d. Officiali di quel grano,
che loro parerà per sovvenire li Loveni come che
diano presso equivalente, ed in sopravanzo del grano
che loro si somministrano, e dovrà il Cancell. far
notta distinta tanto del grano come del peso con
darle un biglietto che contenga il grano, prezzo
peso lesuato e che promettono restituirlo per tutto
il mese d'Agosto allora prossimo, con notificarli che
se fra d. termine non restituiranno d. grano dell'

dell'istesso qualità e profusione si verrà sero; altro
alle vendite di d. prezzo

3. Fra il termine di otto giorni dopo che saranno eletti
li Officiali di d. Ufficio debbano li stessi sotto pena
di Sindicato comparire avanti il M^{re} Cap^o li due
Sindaci almeno a prendere il giuramento di fare il
d. loro Ufficio bene, e fedelmente con carità de Loveni
quel ben publico, e con particolar accuratezza, che
nel Magazze non vi si introducea solo che grano suf-
ficiente con far notare il questo prezzo del medesimo,
accreverci cose alcuna per qualche titolo, ne causa
e durante d. loro cariche di non negoziare per loro,
ne per interposta persona direttamente ne indiretamente
in grano nella d. Città per ovviare qualunque pregiu-
dicio, che possa avero la d. Opera, e finalmente in-
messo dagli animi loro proprio utile, amicizie, e passioni
aver solo mira al vantaggio de Loveni

4. Desi inoltre proibito al d. Mag^o siccome al
Magazze sud. durante li loro rispettivi Uffici,
poter attendere ne in qualunque altro modo avere
le gabelle dell'introduzione del grano, e Cassiere, in
partecipazione alcuna sotto pena di nullità di tale
deliberazione

5. Considerand che tal volta il Magazze si ritrova
quasi sprovvisto di grano, e che perciò siano estratti
li Officiali come è accaduto più volte di far com-
pra di quel grano che loro si presenta, quantunque
con mala qualità, per riparare dunque a tale inconve-

inconveniente, doveranno essi Officiali aver mira particolare, che si ritrovino sempre nel Magazeno Mon.
di grano 100: con andar sempre evitando il più vecchie, e sarebbe anche bene, che la compra maggiore si facesse al principio della raccolta nel riflesso che possa sempre il grano in tal tempo a prezzi di maggior convenienza rimarcando però questo particolare giudizio al zelo, e attenzione di d. Officiali.

¶ Perché il tenete possa andar con miglior regola ed accuratezza che nel Magazeno non siano commessi, s'ordini resterà perciò l'ultimi d'essi Officiali deputati particolarmente per li quattro primi mesi di andar a rivedere e riconoscere almeno una volta la settimana che qualità e quantità di grano vi sarà, come si conservi e come si c. ed in caso di qualche urgenza dare li ordini opportuni per il buon mantenimento di esso Magazeno, e finiti d. quattro mesi s'interverrà a tal cura per li altri quattro mesi l'altro Collega, e così di mano in mano sin a tanto che arrivi al maggior d'essi, il quale doverà fare l'ultimo quinquimestre.

¶ Che in d. Ufficio non possa esser maggiore somma a meno che di lire sei mille procurare subito l'impiego in luogo cauto, e sicuro a dodici. e giudizio del d. M. Consiglio al quale sarà obbligato di d. Officiali per tempo, e del Cancell. di partecipare subito il d. soprappiù, acciò possa dare li ordini opportuni per tale impiego sotto pena al Can.

al Cancell. delle perdite del salario da applicarsi sopra, dovrà a tutti il Cancell. per tempo sotto stessa pena nella prima adunanza del Cap. fare far presente al medesimo l'impiego fatto o da farsi del soprappiù delle d. 6000: di d. Ufficio.

17. Spirito che avrà il Mag. il suo tempo, ed aver il Cancell. e Magaziniere dovranno fra giorni 30: aver d. i loro conti avanti il Cancell. loro consegnato nelle mani delli Officiali successori resp. affinché li menovati Revisioni fra il termine loro prescritto passano aver riconosciuti li conti suoi in tutto come si è detto ne Capli antecedenti e tenuti siano tenuti il d. Magistrato Cassiere e Magaziniere alli danni, et interverrà di quella ristassa dovendo applicarsi come sopra.

18. Doverà il M. Consiglio assegnare un Not. per d. Ufficio che abbia da scrivere per Cancell. e favorevolmente le parti da sindaco di invigilare all'operanza de Capli che riguardano d. Ufficio e a questo effetto dovrà fare la lettura de medesimi per atto pubblico agli Officiali per tempo al loro ingresso in tal carica, e in caso non fossero osservati d. Capli per colpa delli Officiali s'interverrà il d. Cancell. riferire al M. Consiglio nella prima Officialione quelle mancanze, che si commetteranno sotto pena di perdita del salario da applicarsi come sopra.

19. Doverà per ultimo il d. Cancell. oltre il libro che ten. e la scrittura di d. Ufficio farne un altro nel quale

contiene vaghi e decreti appartenenti all'Officio,
 anno li presenti Capitoli e tutti li altri ordini che
 passano seguendo intorno d. Officio al quale Cane
 verassi pagare ogni anno il salario di - 125: -

perchè si considera che vi sono particolari debitori
 al d. Officio & reliquato di altro sarà perciò a carico
 dell'Officiali prossimi eligendi riconoscere esattamente
 libri e scritture di d. Officio e far nota distinta di
 debitori con l'ammontare delle rispettive somme
 unite, e quelle presentarle all' Ill. sig. Coper-
 atore di S. Remo per tempo, che se la maggior
 facilità sarebbe bene restasse da S. S. S. S. S. S.
 legato & le cause contro de debitori sud. rimote
 espizioni, acciò proceda di pronta e sommaria
 giustizia, massime trattandosi d'opere pie, che
 non è ragionevole si consumi in spese

Doveranno finalmente i d. Officiali invigilare
 che tutti li Panettoni delle d. Città
 & Suburbi non fabbrichino pane d'altro grano che
 di quello del d. Officio del quali essi Panettoni devono
 provvedersi in forza anche del Decreto del pref. Ser-
 venato dell'anno 1719. 19. Maggio sotto pena
 di - 100: & ogni volta e contraversione d'applicarsi
 al d. Officio con facoltà all'Officiali sud. di far dare
 a tutti li Panettoni il giuramento se averanno
 fatto pane d'altro grano diverso di quello del d.

22: Sarà per ultimo imbergo di d. Officiali secon-
 dabile fin'ora praticato di far prove del grano
 ogni compra secondo la quale doveranno regolare
 e conformarsi all'istessa qualità, e peso del grano

Censura

1. Celli Censori quelli già resterà annessa l'incombenza
 della Officiali di Guerra dovrà ancora restare
 l'officio di venditori di Gabelle e Saniti e sarà
 ra d'invigilare che li Panettoni tutti della d. Città
 e Suburbi sieno sempre provvisti di pane e tenere
 questo esposto a vista d'ogniuno sotto pena a d.
 Panettoni in caso di fraude di - 50: & ogni volta
 e per ogniuno della d. contraversione da applicarsi
 tempo al M. Cap. un tempo alle d. M. Comm.
 e l'altro tempo a sud. Censori
2. Sarà altresì carico di d. Censori invigilare con
 attenzione che li Panettoni sud. fabbrichino il pane
 di giusto peso, e di quelle qualità secondo la prova
 se ne sarà fatta dalli Officiali dell'Abbondanza, ben
 condizionato, e cotto con procedere di delinquenti a
 quelle pene secondo le qualità delle mancanze,
 e del delinquente che fosse solito a commettere
 applicarsi come sopra
3. Dovranno inoltre d. Censori star con attenzione
 che chi fabbrica pane di questo non possa fabricare
 ne vendere pane venale, siccome chi fabbrica pane
 venale non possa fabricare pane di questo

affetto, ne si se, ne si interposta persona sotto pe-
na di Banatione di $\text{t} 100$: si ogni volta d'appli-
cassi un quarto al Mes Capno, un quarto alla
Met. Comunità, un quarto all'Officio dell'Abbandano,
l'altro quarto all'accusatore, e si osservanza di
tutto sopra doveranno li d^{ti} Censori alla deliberazione
nelle Banatione far dare il giuramento di non
aver interesse in tutto quell'anno in quello del paese
suffetto nelle Banatione del paese venale, et a questo
il paese venale nelle Banatione del paese truffato
a tutto alle forme del Decreto del pref. sermo
senato li 4. Maggio 1719.

Che qualunque genere di comestibile, come tutte
quelle altre merci, che sono soggette alle meta delle
Ill^{me} Mag^{te} di Censori di Genova, che si venderanno
in d^{ta} Città e Suburbi a minuto sieno e s'interdino
inoltre soggette alle meta di d^{ti} Censori della Città
di X Amiglio, e quando li venditori di d^{ti} generi
venderanno senza presider prima la meta da d^{ti} Cen-
sori, e che pure l'adesso preso eccedessero doveranno
essere condannati da d^{ti} Censori in quelle pene a
misura della delinquenza d'applicarsi un terzo al
Mes Capno, un terzo alla d^{ta} Met. Comunità, e l'
altro terzo a Censori sud^{ti}.

Doveranno i d^{ti} Censori pure invigilare che tutti
quelli che introducono in d^{ta} Città robe di comesti-
bili soggette a meta non possano vendere a tutto-

state espone in publico luogo alla vista d' d^{ta}
uno si lo spazio d'ore 24: accio si sia prima
vinta la Città a prezzo minore di quello vendono
a Bottegiani sotto pena di sud: d'oro quattro arbi-
traria a d^{ti} Censori, a chi introduce robe soggette
a meta e non osservasse q^{to} sopra d'applicarsi un
terzo al Mes Capno, un terzo alla Met. Comunità
e l'altro terzo a Censori, da quali si dovera ire missi
bilm^{te} proceder

6. Che passate le d^{te} ore 24: chi avera introdotte
comestibili soggette a meta come sopra possa allora
vender a Bottegiani della Città, e Suburbi quali po-
ranno potranno vendere, ne introdurre nelle loro case,
e Botteghe le d^{te} robe che prima non siano rici-
noscute da medesimi Censori con star alle meta le se-
ranno da essi d^{te} sotto pena come sopra

7. Che li Pescatori tutti che pescheranno ne mani
d^{ta} Città e che amoveranno in terra etiammo pagata
l'ora di mezzo giorno debano ad ognuno di loro debbo
esporre li pesci che averanno pescato, almeno in
tanta quantita bastevole alla necessaria provizione
della d^{ta} Città a giudizio de Censori li quali doverano
loro assegnare il posto si tal vendita soggetta in tutto
e dipendente delle meta de medesimi Censori sotto pena
di $\text{t} 10$: sino in 100: si ogni contravensione da appli-
carsi come sopra, come a d^{ta} sotto d^{te} pena non possi-
no li Pescatori in modo alcuno vendere pesci, ne dar
a credito prima d'aver preso la meta da d^{ti} Censori

8. Sarà obbligo del Capitano che univ^{te} d^{ta} Città

scoten e imbarcare le condanne che si ardivano
 periti, e ogni mese ripartite a chi saranno
 rispettivamente applicate e ripassate alla porzione
 spettante alla d. Mea Comunità e conto di essa
 dovrà rimetterla al Cassiere Straordinario con rice-
 vuta la ricevuta la quale dovrà indi consegnare
 al Cancell. Razionale accio ne possa passare scri-
 tura a debito di d. Cassiere Straordinario e per quelle
 condanne che non le riesce a esigere dovrà esso Cancell.
 Razionale per procurarne l'esigenda, la quale im-
 mediatamente seguita dovrà d. Razionale altresì
 rimettere al d. Cassiere Straordinario, quale porzione
 che averà esatto il conto delle Mea Comunità con
 restarne pure la dovuta scrittura a suo debito.

Sarà cura di d. Censori di far conciare e tener
 nette le fontane, e procurar tutto ciò che sempre
 è stato annesso al loro Ufficio e delle spese che
 necessariamente dovranno essi fare per tale accomoda-
 mento et altro ne faranno mensate dirette al d. Cassiere
 Straordinario firmato da loro e dal loro Cancell. con
 esprimersi il nome di quello a cui si dovrà pagare
 la somma la causa, e il luogo che averà causato d.
 spesa e d. mandato o mandati non dovrà il d. Cassiere
 Straord. pagare, che non sia prima approvato dal
 Meo Consiglio

Che non sia lecito ad alcuno de' Lanarieri, Leven-
 darsi, Tavernieri, ed altri che siano compresi,

ricevere permittam o in altro modo avere
 frutto alcuno d'olivi, ed uve da fanciulli, fanciulli
 di minor età subordinati o non subordinati a ladri,
 o Madri, Fattori o Curatori, ne tampoco d'altro Oaja
 sendo che notoriamente non si sappia aver effetti,
 terre proprie ove possino avere pena sotto pena a
 chi contravenisse di d. 100: moneta corrente, e
 due strasci di corda da arbitrio di d. Censori secondo
 la qualità delle delinquenze da applicarsi d. pena
 pecuniaria inamissibilmente un 4: al Meo Sig. Ca-
 un 4: alle Mea Comunità, un 4: alli Censori, e l'altro
 4: al denunciante al quale quando sia di buona voce
 e fama sarà creduto con suo giuramento.

Li: Dovranno li d. Censori ogni anno fra giorni 15: dop-
 entovati in Ufficio fare Elezione di due loro vice
 reverenti di persone abili, et idonee in ciaroheduro
 de' suburbii di d. Città, quali vice reverenti abbiano cura
 e facoltà di dare quelle mete, che in scritto non
 fossero date da d. Censori, farare il pane, riconoscere
 ve le carni, che si macellano, di invigilare che si osse-
 rino i Capitoli tutti appartenenti alle Censorie, ed
 altri che in tale materia si facciano, e in quelle
 trasgressioni, ed omisioni, che accaderanno farsi, e di ciò
 quello andranno operando dovranno subito parteci-
 parlo alli Censori di d. Città, a quali spettano condan-
 nare i delinquenti, e in tale condanna cioè nel tempo
 spettante a d. Censori di d. Città vi parteciperanno
 essi vice reverenti rispettivamente per una quinta parte

di d.^{ti} Diequeverci li quali potranno essere rimessi
dalli Censori sud.^{ti} a loro arbitrio, concesso che non
facciano le parti loro, di in loro vece sostituire altri
fra il termine di giorni quattro

Che tutti color che tengono in loro case, e
botteghe, Magazini, o altro qualunque luogo tanto
per loro proprio conto quanto per conto d'altri pesi,
pese, boiglioli Cantari, Cantaretti, bilancie, bilancioni
di qualsivoglia sorte, e qualsivoglia sorte di misura
si da palma, oglio, vino et altri debbano fra giorni
15: dal giorno che da d.^{ti} Censori ne saranno fatte
procedere le grida a giudizio, e tempi che stime-
ranno, che rimoveranno li d.^{ti} pesi ogni anno aver
fatti riconoscere et accomodare li d.^{ti} pesi o misure
dal Mercatore deputato da Censori sud.^{ti} sotto pena
di 100: da applicarsi ven. 4: al M.^o Cap.^o alla
M.^o Comunità, a Censori, et al Denunciante

Sarà pensiero et obbligo particolare del Marca-
tore deputato come sopra d'avvertire che niuno osi o
presuma far marcare pesi di qualsivoglia sorte, che
abbino più anelli, ma particolarmente osservare che
sino d'un solo peso, e quando poi ne sia necessità in
si ponga solo un anello avvertendo che sopra ogni
peso vi sia un lezzo del quale dovrà la quantità del
peso, accio si possa orzare e frodi, e diordini che per
la moltiplicazione delli anelli si possono commettere
e ritrobandosi pesi erano la forma sud.^{ta} incorra il M.^o

quasi in una strascia di corda, dalla quale non
si possa esimersi se non col l'ademp.^{to} di 25: d.
applicarsi come sopra; Fesserà anche a carico del
Mercatore nel romero di qualsivoglia Cantaro impri-
min. la portata del Cantaro, e del Cantaro il peso
del romero, accio riceno possa restar ingannato.

E ciò sotto le pene comminate, così al Mercatore,
come ad ogni altro nel Cap.^o antecedente, per li pesi
e misure che vorranno di marcarsi; et il Mercatore
deputato si pagherà in tutto come in appresso, cioè Can-
taro di più portata d'un cantaro si ogliero di esse
Solo: 4: Cantaro e Cantaretti di minore portata d
un Cantaro Solo 2: pesi di ferro, e di bronzo et ogni
uno di essi Solo uno, come ancora viene presentato nel
Capitoli e Decreti del s.^o Carlo de Franche

14: Nelle cause che si formeranno contro li delinquenti
si procederà delli Censori immediatamente in maniera che
se sia solo denuncia di due famiglie giurata o due
Testimoni digni di fede da arbitrio de Censori si venga
immediatamente alle condanne senza altra solennità,
et al Cancell.^o non si dovrà per li atti menare alcuna
ma in loro vece averà e riceverà da condannati a ra-
di soldi due per lira di quello saranno stati condannati.
Cibchiarando che essi soldi due non si dovranno a dedurre
dalle condanne, ma bensì oltre sborsarsi dalli condannati

15: Come si considera finalmente che possono darsi molti
simi casi appartenenti alla Censura, de quali non si è
trattato in questi Capitoli et esser materie assai vasti

vacie. Si l'Enoni pro tempore governano accien
in li capi non parlati tutta quella autornia e baltis
che secondo la consuetudine hanno sempre avuta.

Et acciò che si presento Capitoli et
Ordini inuolubilitate osservati et a notizia di
tutti quelli i quali entravano in tale Officio do-
viamo registrarli in libro a parte iscrittato.

Libro Secretorum et Capitulorum Cen-
torij Strimmonsi, nel quale anche tal quello
pro tempore di S. Enoni si doveranno deponere tutti
li altri Secreti, et ordini, che alle giornata si an-
davano facendo dalle Cason pro tempore in vigore
nell' autornia che loro compete.

Dovrà pure il S. Enone pro tempore tenere
un libro nel quale deponerà le denari, condanne,
che si facendo a magiori, e mite che si danno
e finite da sua cura sarà osteso del Caselli
e consegnarsi a S. Enone pro tempore del S. Enone
et ancora l'altro delle condanne, e denari, e com-
pore al suo successore di mano in mano, e finiti
che saranno in libro dovranno consegnarsi all' Or-
dino con li libri primari.
Sarà anche osteso del Caselli pro tempore di
leggere chiaramente all' ingre de nuovi Enoni
et presento Capitoli con rogare alle prefate
Autorità che lo fa in osservanza de prefati or-

che non osservano questo loro inonde si non
poter per due anni essere promossi a cura alcuna
beneficiale di S. Enone, et ogni altra libe-
traria.

19. E già che a S. Enoni verranno anche applicati
come sopra si è detto l'interdetti di venditori di
Epelli, e simili doveranno a tempi opportuni reg-
lamente come in ora si è praticato per incarta
con glo, ed arringare tutte le Epelli, e Dardin,
Sanarom, Macella, et altro della S. Enone Comunità
per tre giorni fatti nella forma praticata, sin ora
con ordine in alle delibere, e vendita di esse a
chi meglio offerto maggior partito.

20. Dovranno inoltre rigarsi che si macellino buoni
Carni e delle qualità che vorrà presentarsi a Macella
nell' istrumentato di vendita di esse Macella et a
questo effetto nominare tutte le bestie, che si macel-
lano, e saranno della qualità sopra ind. S. Enone
niente come dove se saranno dal Macellari osservati
tutte le parti e condiziori con li quali le varie nate
delibere di Macella di in capo di trascrizione dove-
ranno si S. Enone pro tempore carta del Macellari a
quella pure che vengono presentati secondo li ordini
in questa pratica, e additano a Enoni sud. in capo
che non fanno presente in di ordini da applicarsi un reg-
alle Macellari, e libro del Macellari, e l'altro
reg. a S. Enone.
21. Dovrà il Macellari a cui sarà delibere di prefate

Macello dare due sicurtà nonel da pagare il prezzo della vendita di esso, a suoi dovuti tempi e termini come di osservare tutte le obbligazioni che accadrà contrate nella vendita rid^a del Macello da applicarsi da d.^{ti} Censori, quelli doveranno insigilare, che sia sempre provvisto di carni secondo il solito siccome star con attenzione che venghino osservati dal Macellaro quei patte ed altri che saranno espressi in d.^{ti} Instrumento di vendita

Occorrendo che morissero bovi, pecore capre di propria malattia dovrà il Ladone di esse immediatamente darne notizia alli d.^{ti} Censori ad effetto che li medesimi Censori possano dare li ordini opportuni, perchè tali animali siano interati con la pelle alla presenza almeno di uno di essi Censori avendo mira che si faccia profonda fosse affinché non sieno scoperti e non andisse a scuoiarsi scorticarli e servirsi di loro carni e nelli mesi di luglio e Agosto sieno sottoposti a tali ordini anche quelli di d.^{ti} animali che morissero in et altra disgrazia non ostante che sopponessero sani e contro quelli che avessero ardite di contravvenire a tale ordine, siccome chi non dinonciasse quelli animali che come sopra morissero di propria malattia dovrà formarsi processo procurando li d.^{ti} Censori di pigliare diligente informazione e condannare li delinquenti in quelle pene che stimeranno più

23: Che tanto in d.^{ti} publico Macello quanto fuori di esso non si possa ammazzare bestie di sorte alcuna che prima non sia vista, e riconosciuta da d.^{ti} Censori li quali doveranno riconoscerla morta se pure come sopra

24: E se qualche bestia morisse di caduta o altra disgrazia fuori delli d.^{ti} mesi di luglio e Agosto, che nessuno osi scorticarla, che prima non sia riconosciuta e fatta riconoscere da d.^{ti} Censori li quali doveranno prendere le più esate informazioni coll esame di due Testimoni giurati se veramente sia morta di tale caduta in quel caso potranno li d.^{ti} Censori permettere che si spogli e si venda a quella metà verrà da essi d.^{ti} e se alcontrario constasse da d.^{ti} Testimoni ed informazioni che fosse morta di propria malattia o che per malattia aveva qualche morbo l'avessero fatta a bella posta diroccare doveranno li d.^{ti} Censori ordinare nell'interro la forma di sopra con procedere contro di chi commetteva tali malizie, e delinquenze

Officiali dello Spedale

Li Officiali dello Spedale doveranno essere come sono sempre stati li brattori delle Carceri assistenti all'indennità di loro in caso di rifiuto, ed avere la solita cura delle Chiese Cathedrali esercitando la loro carica con zelo, ed attenzione, carità de poveri, e infermi, e provvedere a tutti i bisogni del

li poveri ammalati e sentire da loro se sono pro-
fessati et assistiti con la dovuta Carità et attenzione
da chi ha la cura dello Spedale sudd. et in caso di
qualche giusta doglianza provvedere ne termini
che stimeranno più accertati

L'Officiale di Liage che secondo l'incostituta
consuetudine et in conformità delle consuetudi-
ni anzi di disposizioni testamentarie a favore dello
Spedale ha sempre avuta l'amministrazione,
e tenuta la cura del medesimo dovrà fra il ter-
mine terminata la sua carica aver accomodati
li suoi conti avanti il Cancell. di Spedale da
riconoscersi indi dalli mentovati Accessori in tutto
come si è detto nelli precedenti Capitoli

[Decorative flourish]

Riforma del presente Collettivo Economico
Fatta dall'Exce. Sig. Gerolamo Durazzo
Delegato dal f. Senato per le riforme vestite
fra li Cittadini e Cittadine con particolari di
codesta Città

Lettera scritta dall'Ex. Sig. Gerolamo
Durazzo a questo Ill. Sig. Cap. in esecuzione
di questo ha decretato. o sia dal suo Cancell.
Sig. Carlo Gerini

Ill. Sig. Sig. Lione Colmo.

Il S. Gov. sempre intento al bene de
suoi Regni avendo rivolta la sua attenzione agli
affari, e pendenz di questa Città di Ventimiglia
prevedendo che nelle medime, e fra i di lei Giudici
cui veggi quella unione e concordia tanto deside-
rabile per il bene di essa Città, e alli stessi suoi in-
teressi per stabilire la pace e la tranquillità ha con
speciale decreto del Ser. Senato commissariato so-
pra tali affari e pendenz l'Ill. Sig. Geramo Durazzo
etiam funto muenere nelle dignità procuratoria
da cui ha egli rettimamente essato con etriples au-
torità e facultà fra le altre cose di fare tutti quei
regolamenti che stimerà poter convenire al buon ordine
e tranquillità di d. Città

Nel vivo desiderio pertanto di contribuire più che
mai ad un così giusto fine in esequimento delle
sue commissioni si è l'Ill. Sig. Delegato adoprato
in stabilire per ora alcuni Capitoli di regolamento per
che corso al governo comunale di codesta Città

Di questi Capitoli d'ordine del medesimo ha l'onore di
trasmettere copia a V. S. Ill. finché si compiaci
di farne scrivere la medesima a locali officiare

e registrarli al Polittico ed all' Economico di Codesta Città per l'opportuna osservanza de medesimi.

Item siccome gl'individui del Consiglio del Parlamento e delle Magistrature tutte di d. Città hanno già da gran tempo finito il termine della rispettiva lor carica non essendovi così per conseguenza legitima rappresentanz Communele, perciò l'Ulmo Delegato espressamente a cautela autorizzato dal Sermo Senato con nuovo suo Decreto de 25: Agosto passato a questo in appjo. ha per questo solo Capo, e per questa sola volta nominati et eletti i due Elettori dei Soggetti per la formazione del Bussolo non tanto del Consiglio che del Parlamento gli infra:

U. M. C.

- Giuseppe Orongho
- Luigi Antonio Galliano
- Angelo Loro
- Gi. Battista Oronghi

L. S.

- Bernardino Cypriano
- Domenico Ferrajone
- N. Pietro Vapriano
- Francesco Alberti

Questi otto Elettori si doveranno radunare e farvi le lor Officature nanti di V. S. Ulma che dovrà intubamente presenziarvi sin alle fine

ed il di lei Cancell. dovrà ricevere gli atti quando alle formazioni dei Bussoli del Parlamento e del Consiglio coll'assidenza però di quel Notto di questa Città pratico delle costituzioni Communeali.

1. Goverranno procedere le nomine con l'esperienza de voti e doveranno esser nominati tutti quelli i quali alle forma del Polittico ed Economico saranno capaci di averanno le qualità e prerogative in capo prege.
2. Le nomine non potranno esser minori di sedeci il Bussolo del Consiglio e per il bussolo del Parlamento minor di 24.
3. Il no dei Componenti del Bussolo del Consiglio non potrà esser minor di sedeci e non minor di 24. dovrà esser composto il Bussolo del Parlamento e potrà essere anche maggiore rispettivamente al no dell' uno e dell' altro Bussolo purchi vi siano altri Soggetti abili ad essere imbusolati ed carati le qualità prescritte dal Polittico ed Economico purchi abbiano e riportino i voti dell'approvazione dei d. elettori.
4. Per la pma esperienza basteranno cinque voti favorevoli degli Elettori e nel caso che in 5. pma esperienza non restassero approvati coi cinque voti favorevoli sedeci per il bussolo del Consiglio ed i 24 per il bussolo del Parlamento in questo caso nella seconda esperienza si farà l'estrazione a sorte d'uno degli Elettori e quello che sarà estratto si asterrà di dare il voto e quattro voti basteranno per l'approvazione dei restanti sin al 5. numero rispettivamente. E quell'ora nella seconda esperienza

nel numero sù indicato si passerà alla 3a. esperienza in cui concorrerà a votare gl'otto Elettori *Ill. mo Cap. no* e chi riporterà più voti resterà eletto *pe. de. compimento*

Oltre il numero come sopra prescritto dei 16: nel Bussolo del Consiglio e 24: nell'altro del Parlamento si volesse ampliare rispettivamente il medesimo numero saranno gli otto Elettori in libertà di farlo ma saranno sempre necessari i cinque voti delli stessi Elettori ben inteso che i nominati e proposti abbiano la qualità prescritta dal Politico, ed Econ. e non altrimenti

Formati nel sud: modo li due Bussoli si estrarranno da quelli del Consiglio otto soggetti che uniti poi al *Ill. mo* *Avior* del medesimo Consiglio, ed ai tre *mei* Sindaci da eleggersi alla forma del Politico, ed Economico formeranno i dodici del Consiglio ed indi estratti dodici soggetti da quella del Parlamento resterà così formato, ed eletto l'intiero Parlamento de 24: tale estrazione si farà alle presenze delli *Ill. mo* Cap. no e delli otto Elettori *pe. questa volta* solamente e negli anni avvenire si osserverà quanto vien deliberato e prescritto dal Politico ed Economico sud: salvo quanto si contiene ne Capitoli del nuovo regolamento, o sia riforma. Quindi il Parlamento sebbene mancante del *Avior* e di tre Sindaci passerà prima di tutto all'elezione del *Avior* del d. Consiglio colla previa formazione del Bussolo alla forma del § 2o dei Capitoli del Politico, ed Economico et indi

all'elezione dei Sindaci colla previa formazione d'un solo Bussolo dei medesimi alla forma del nuovo regolamento e nel resto alle forme del Politico ed Economico sud: compito in questa maniera il Parlamento nel pieno numero di 24: si verrà in altre o successive sessioni alla formazione d'un solo Bussolo *pe. ogni* Magistrato alla forma del nuovo regolamento e nel rimanente cioè quelle che non contrarierà allo medesimo si osserverà i Capitoli del Politico ed Economico più volte citato

Si compiacerà *H. S. Ill. mo* avvertire ognieno delli Elettori e dei Parlamentari che è ibizione non solo del d. *Ill. mo* Delegato, ma ancora del *Ser. mo* Senato che le cariche Comunali di codesta Città siano distribuite, e ripartite egualmente fra gli individui di codesta Città che abbiano le opportune qualità alla forma de sud: regolamenti

L' *Ill. mo* Delegato è passato alle scelta de sud: Elettori *pe. questa* particolare stima e confidenza che egli ha nelle probità e sapienze di ciascuno di loro perciò raccomanda a ognieno di loro ~~non~~ ^{non} scusarsi dell'incombenza come sopra loro addossata ma di accettarla, e cooperare anche essi eseguendo e a disporre le cose in modo che si stabilisca il buon ordine e la tranquillità in codesta Città *pe. il* bene commune della loro Patria perchè possa l' *Ill. mo* Delegato a questo fine proseguire a provvedere sopra li oggetti tetti della sua commiss. a quali si è interato di procedere senz' perder di vista il modo di fare co-

D'essere distinto

Questa lettera desidera L. Illmo Delegato che
sia publicata a chi vorrà leggerla, e sapere
il contenuto, tanto ha l'onore di tenerci così dal
medesimo espressamente comandato profittarci del
vantaggio di rassegnarci col maggior rispetto.

Di G. S. Illmo

Genova 26. 7bre 1789.

Divot. Oblig. Cancelliere
Paolo Gerini

1789. giorno di lunedì. 7. del Mese di 7bre
alla sera in altro de Salotti del Palazzo dell' Illmo
Girolamo Durazzo posto in strada Balbi ependovi
li opportuni libri accesi

L. Illmo Girolamo Durazzo Excmo dele-
gato del Srmo Senato in vigore de Decreti de 6.
7bre 1787. e de 15. Glegno 1789. sopra gli
affari e pendenz della Città di Ventimiglia fra
i Cittadini, che chiamansi Mei, e li altri Cittadini
siccome pure qualunque disputa, e pretensione,
e sopra qualunque altra cosa relativa alle dispute
medesime con facoltà di decidere stabilire ed anche
aggiustare e coll' autorità di far tutti quelli ve-
gulamenti che stimerà poter convenire al buon or-
dine e tranquillità di questa Mea Communità di XXm
Città e suoi individui in modo che tutti quello che
venisse dal medesimo Illmo Delegato deciso stabilito,
acquistato, e dichiarato formi costituzione, e Capitolo
Comunale di essa Mea Città da osservarsi in l'ave-
venire come se fosse stabilito dallo stesso Srmo Senato.
Dopo d'aver recitate implicatamente in diverse ragioni
i Mei Advocati da una parte, e l'altra sono
comparsi valendosi della facoltà, et autorità come
sopra ad esso conferita, affinché abbiano corso le Ma-
gistrature Comunali di questa Città. ha per ora malando
la facoltà et autorità di provvedere ad altro tempo se
per li altri oggetti di questa sua commissione, et
maggiamente stabilire il buon ordine e tranquillità
che con dichiarato e stabilito ed ordinato quanto

Circa la precedenza del congedo nelle adunanze del Consiglio e Parlamento, e di tutte l'altre Magistrature della Città nella s. innovi da quel giorno in cui sono gli individui di quelle famiglie de' M^{ri} ma si osservi intorno a ciò il praticato sin' ora

Dei tre bussoli che in oggi esistono Piazza, Oliveto e Campo e Borgo un solo se ne formi affine di evitare in avvenire il disordine della mancanza dei soggetti nei rispetti Quartieri della Città e quindi un Bussolo distinto rispettivamente per ogni Magistrato e non più tanti bussoli diversi quanti sono i Magistrati della Città, per ognuno dei tre Quartieri, ma bensì un solo bussolo per il Consiglio, uno per il Parlamento uno per li Sindaci, uno per li Officiali dello Spedale, uno per il Magistrato delle Brache, uno per li Officiali del Magazzino ed uno per li Censori alla forma nel rimanente del Politico ed Economico del 1749.

C siccome la carica del Prior di Consiglio sin' ora è stata coperta da uno degli individui dei D. M^{ri} così anche in questo niente si doveva innovare ma si andrà seguendo il praticato in addietro ben inteso che abbia il Prior di Consiglio le qualità prescritte del Politico Cap^o. 2^o. e nel resto si osservi ciò che il Politico sta di line

I nuovi Cassieri seguita che sarà la loro elezione per sicurezza dell'interesse Commerciale della Città dovranno assistere al rendimento de conti tanto

li anni decorsi quanto per i decorsi che i predecessori dovevano fare ai due Priori eletti alla presenza dell' Ill^{mo} Cap^o del M^o Prior di Consiglio e dei M^{ri} Sindaci eletti alla forma del Politico, ed Economico, e di nuovi Cassieri dovranno ricevere la consegna dei vecchi Cassieri di tutto ciò che resterà a lor mani per conto Commerciale della lor carica dopo l'esatto rendimento de conti che dovranno fare nel modo su espresso con rispetto l'opportuna quitanza

S: Oltre la qualità del Politico ogni Cassiere dovrà possedere coi proprii lire dieci mille coll'obbligo ed ognuno di dare rispettivamente con idonea Signoria di lire dieci mille da approvarsi dal M^o Consiglio

C: Circa l'elezione del Cancell^o della Comunità e dei rispettivi Magistrati di essa, siccome del Cancell^o Regionale si osserverà il prescritto del D^o Politico, ed Economico a ridalve però che non possa alcuno di essi essere confermato ed abbia la vacanza di un anno pria di poter esser nuovamente eletto a quella stessa carica, o Cancell^o da cui sarà uscito

Essendo nella Città Famiglie, che per civile e per patrimonio potrebbero anche esse godere della dignità del congedo nelle adunanze del Consiglio, e Parlamento, e di tutte le altre Magistrature e per conseguenza esser aggregate a quelle famiglie gli individui delle quali sono in possesso di tale

LIBRERIA ANTIQUARIA

distinzione; pertanto l' Illmo Delegato dopo che
sarà requisa l' elezione di tutte le Magistrature
si riserva di stabilire, e pubblicare a questo oggetto
un regolamento, o sia metodo da osservarsi in avven-
nire con quelle providenze che egli potesse off-
prendere opportune da far prendere all' esecuzione
del sud. regolamento, si osservano in tutto il resto i
regolamenti e Capitoli contenuti nel Politico ed Ec-
conomico del 1759: in quelle parti però che non
contrariassero alle presentate riforme

Si dichiara che dal giorno in cui seguirà l'
elezione del Parlamento, Consiglio delle Sette Magi-
strature, e delle altre cariche tutte della Città
gli eletti per questa volta dovranno durare in carica
sin' a tutto Xbre 1790: purchè salvo quanto
stabilisce in queste riforme restino per nel corso
ordine le elezioni secondo il presente nel Politico
ed Economico

Testimonj

G. M. Giovanni Marcello Bonati
del M. Gio: Battista, e
Francesco Pierroni & Alaricus
alle pred. cose Oriamenti

C. Paolo Geremi Paolo
applicato al Cabrio Giuseppe Orario